

TRIBUNALE DI NAPOLI

**SEZIONE XIV CIVILE
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI
G.E. Dr. VALERIO COLANDREA**

PROCEDURA ESECUTIVA

PROMOSSA DA

Omissis

CONTRO

Omissis

Omissis

RG 876/19

PERIZIA IMMOBILIARE

L'Esperto Stimatore
arch. Erminia Sicignano

Napoli, li 22 gennaio 2022



TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZ. CIVILE
G.E. G.E. Dr. VALERIO COLANDREA
PROCEDURA ESECUTIVA

PROMOSSA DA

CONTRO

RG 876/19

La scrivente arch. Erminia Sicignano in qualità di Esperto, in espletamento dell'incarico conferito dall'Ill.mo G.E. Dr. Valerio Colandrea nel procedimento indicato in epigrafe, accettato con giuramento di rito prestato in data 21.9.2021, iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Napoli al n. 8940, rassegna la presente:

PERIZIA IMMOBILIARE

Il giudice dell'esecuzione incaricava l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti ex art. 173 bis disp. att. c.p.c.

PREMESSA

Oggetto della procedura esecutiva, derivante da pignoramento trascritto in data 14.1.2020 Registro Generale 740 Registro Particolare 567 in danno dei sig.ri

per la quota di 1/2 del diritto di
proprietà e per

la quota di 1/2 del diritto di proprietà, è il seguente compendio immobiliare sito in Napoli al vico Pergole n.24 - borgo Sant'Antonio Abate e precisamente:

Appartamento posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina e bagno, il tutto identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli come di seguito:

- Sezione VIC - Foglio 14 - Particella 51 - Sub 15 - Categoria A/2 - Classe 3 - Consistenza 5,5 vani – Sup. catastale 141 mq (totale escluse aree scoperte 140 mq) - Rendita € 497,09



- Indirizzo Vico Pergole n. 24 - piano 2 - in ditta **Omissis**
per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in
regime di separazione dei beni e **Omissis**
per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di
separazione dei beni.

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento è la quota di 1/1 del diritto di proprietà, corrispondente a quello in titolarità agli esecutati, come dettagliato alla risposta al quesito n.1, in virtù di atto di compravendita giusto atto a rogito del Notaio Michele Ronza del 27.9.2016 rep. n. 5187/4136, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il giorno 29.9.2016 ai nn. 25060/19043, acquisito in copia (cfr. Allegato 5 - doc. 1).
Esaminato lo stato dei luoghi, la tipologia immobiliare costituita da un unico appartamento non materialmente divisibile, si ritiene necessaria la formazione di un **LOTTO UNICO**.



ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato; oppure:
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.

Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (certificazione notarile sostitutiva), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato civile dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza al creditore procedente ed al G.E.



Il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva redatta in data 4.2.2020 dal notaio dott. Maurizio Lunetta che attesta, a tutto il 14.1.2020, la proprietà in capo agli esecutati per la quota pari a 1/2 ciascuno di piena proprietà in regime di separazione dei beni, in virtù di atto di compravendita giusto atto a rogito del Notaio Michele Ronza del 27.9.2016 rep. 5187/4136 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 29.9.2016 ai nn.25060/19043 (cfr. Allegato 5 - doc. 1).

Nella certificazione agli atti si giunge al primo titolo a carattere inter vivos anteriore al ventennio precedente la data di trascrizione del pignoramento, costituito da atto di compravendita per Notaio Luciano Di Transo del 22.12.1981 rep. 86487 trascritto presso la Conservatoria di Napoli 1 in data 30.12.1981 ai nn. 19997/15480, reperito in copia (cfr. Allegato 5 - doc.2).

Nella certificazione si attesta che le risultanze ipotecarie sono state effettuate a carico di tutti i proprietari susseguiti nel ventennio precedente la data di trascrizione del pignoramento.

Nella certificazione notarile vengono indicati i dati catastali attuali dell'immobile pignorato e viene dato atto delle variazioni catastali che la scrivente ha verificato e dettagliato alla risposta al quesito n.3.

Allegati alla certificazione notarile non si sono rinvenute visure catastali, né planimetria catastale dell'immobile pignorato.

La scrivente ha riscontrato quanto riportato nella certificazione, ha provveduto ad effettuare le dovute indagini presso gli uffici dei registri immobiliari (cfr. Allegato 2 - doc.4) ed al fine di individuare univocamente l'immobile pignorato, ha provveduto ad acquisire visura catastale storica, planimetria catastale e mappa terreni (cfr. Allegato 2 - da doc. 1 a doc. 3).

La scrivente ha acquisito inoltre, estratti di matrimonio con annotazioni degli esecutati, dai quali risulta che i debitori sono coniugati in regime di separazione dei beni (cfr. Allegato 6).

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota di 1/4;



ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto meno ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo - allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di



identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del comune censuario, foglio, p.la e sub catastali.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Diritti reali pignorati

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento è la quota di 1/1 del diritto di proprietà, corrispondente a quello in titolarità agli esecutati in virtù di compravendita giusto atto a rogito del Notaio Michele Ronza del 27.9.2016 rep. 5187 raccolta 4136 trascritto presso la



Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 29.9.2016 Registro Generale 25060 Registro Particolare 19043 (cfr. Allegato 5 - doc. 1).

Riguardo all'ulteriore provenienza al ventennio si dettaglierà al quesito n.5.

I dati riportati nel pignoramento consentono l'esatta individuazione del bene.

Esaminato lo stato dei luoghi, la tipologia immobiliare costituita da un unico appartamento non materialmente divisibile, si ritiene necessaria la formazione di un **LOTTO UNICO**.

Dati catastali attuali

Il compendio pignorato corrispondente al LOTTO UNICO, è identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli come di seguito:

APPARTAMENTO:

- Sezione VIC - Foglio 14 - Particella 51 - Sub 15 - Categoria A/2 - Classe 3 - Consistenza 5,5 vani – Sup. catastale 141 mq (totale escluse aree scoperte 140 mq) - Rendita € 497,09 - Indirizzo Vico Pergole n. 24 - piano 2 - in ditta **Omissis**
per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni e **Omissis**
per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni.

Successivamente al pignoramento non sono intervenute variazioni sostanziali.

Confini

L'appartamento confina (cfr. Allegato 3 – doc.2) a nord con immobile di proprietà aliena alla p.lla 39 e p.lla 37, a sud con immobile di proprietà aliena alla p.lla 43, ad est con vicoletto II Pergole, ad ovest con vano scala, ballatoio e cortile p.lla 43.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").



Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

LOTTO UNICO – quota di 1/1 del diritto di proprietà

APPARTAMENTO in Napoli al vico Pergole n.24, composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina e bagno, posto al secondo piano di un remoto fabbricato in muratura privo di ascensore ed in cattive condizioni di manutenzione.

L'immobile è ubicato nel centro storico della città, a ridosso di corso Garibaldi e via Sant'Antonio Abate, nelle immediate vicinanze di via Foria, piazza Carlo III e piazza Garibaldi, in un contesto popolare, prevalentemente residenziale con attività commerciali ai piani terra dei fabbricati, ben servito dalla viabilità pubblica su gomma e nelle vicinanze della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi.

L'accesso all'immobile avviene dalla prima porta a sinistra del ballatoio aperto che si affaccia sul cortile di proprietà aliena alla p.lla 43, ballatoio posto a destra salendo la scala comune al fabbricato





Foto n. 1 - Facciata in cui è ubicato l'immobile pignorato - vicolo Pergole n.24



Foto n. 3 - Andana e cortile del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato



Foto n. 5 - Cortile del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato



Foto n. 7 - Vano scala del fabbricato



Foto n. 2 - Andana del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato



Foto n. 4 - Cortile del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato



Foto n. 6 - Vano scala del fabbricato



Foto n. 8 - Vano scala del fabbricato

Un piccolo ingresso dotato di balconcino disimpegna, sulla sinistra, il bagno provvisto di lavabo, bidet, vaso igienico e vasca da bagno e di fronte, il soggiorno con balcone che prospetta sul cortile di proprietà aliena alla p.lla 43.



Foto n. 9 - Vano scala del fabbricato - pianottolo comune al secondo piano



Foto n. 11 - Vano scala del fabbricato - ballatoio aperto di accesso all'immobile pignorato



Foto n. 13 - Ingresso



Foto n. 15 - Ingresso



Foto n. 10 - Vano scala del fabbricato - ballatoio aperto di accesso all'immobile pignorato posto a sinistra



Foto n. 12 - Ballatoio aperto - accesso all'immobile pignorato



Foto n. 14 - Ingresso



Foto n. 16 - Ingresso

Il soggiorno distribuisce poi una delle due camere (camera n.1) con balconcino che prospetta su vicioletto II Pergole e la cucina con accesso al balcone che prospetta sul cortile di proprietà aliena alla p.lla 43. Sia dalla cucina che dalla camera n.1, ha poi accesso la seconda camera (camera n.2) con balconcino che prospetta su vicioletto II Pergole.





Foto n. 17 - Ingresso - balcone alla romana



Foto n. 19 - Soggiorno



Foto n. 21 - Soggiorno




Foto n. 18 - Soggiorno




Foto n. 20 - Soggiorno



Foto n. 22 - Soggiorno



Foto n. 23 - Camera n.1



Foto n. 29 - Camera n.2



Foto n. 31 - Cucina



Foto n. 33 - Cucina




Foto n. 24 - Camera n.1



Foto n. 30 - Camera n.2



Foto n. 32 - Cucina



Foto n. 34 - Cucina



Foto n. 35 - Cucina



Foto n. 41 - Bagno



Foto n. 43 - Bagno - accesso al deposito in soffitto



Foto n. 36 - Balcone n.1



Foto n. 42 - Bagno

Estratto del repertorio fotografico



L'appartamento, in mediocri condizioni di manutenzione, è pavimentato con mattonelle di ceramica di colore beige di vecchia fattezze in tutti gli ambienti ad eccezione della cucina, pavimentata con mattonelle in ceramica di colore marrone e del bagno, pavimentato con mattonelle di colore grigio.

Le pareti sono rifinite al civile e tinteggiate di colore bianco ed azzurro, ad eccezione delle pareti della cucina rivestite, per l'intera altezza, con mattonelle di colore bianco e delle pareti del bagno rivestite, a tutta altezza, con mattonelle di colore chiaro. Il bagno ha altezza di 2.40 m in quanto è soppalcato con un deposito accessibile dallo stesso bagno, mediante un'apertura orizzontale a solaio.

Le porte interne e gli infissi esterni sono in alluminio anodizzato ed il sistema di oscuramento è assicurato mediante avvolgibili in pvc.

L'immobile non è dotato di impianto di riscaldamento, gli impianti elettrici ed idrico sono di vecchia fattezze e privi di certificazione di conformità degli impianti aggiornata ex art. DM 37/08 e s.m.i. La verifica e la redazione del certificato di conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente, può essere effettuata con un costo pari almeno a € 500,00, oltre eventuali opere di sostituzione ed integrazione impiantistica.

Il cespite è dotato di un datato attestato di prestazione energetica (redatto in data 30.9.2015 ed allegato all'atto a favore dell'esecutato), con validità 10 anni (a condizione che vengano rispettate le disposizioni per le operazioni di verifica di efficienza energetica), dal quale risulta una classe energetica globale dell'edificio "G".

Dato lo stato di conservazione dell'immobile rinvenuto, l'Ape allegato all'atto a favore dell'esecutato è da ritenersi non più valido, nè aggiornato al Decreto Legislativo 10/06/2020 n.48 che modifica il D.Lgs. 192/2005, attuando così la Direttiva UE n. 844 del 30/05/2018 sulla prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica dunque, può essere acquisito ed inviato al competente ufficio della Regione Campania per l'anagrafe dei certificati, con un costo pari a € 600,00 (oltre verifica).

Le consistenze rilevate, relative alle superfici calpestabili sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Liv.	Utilizzo attuale	Sup. calpestabile	Coeff.	Sup. Ragguagliata
Ingresso	2	Residenziale	5.30 mq	1	5.30 mq
Soggiorno	2	Residenziale	17.80 mq	1	17.80 mq
Camera n. 1	2	Residenziale	26.50 mq	1	26.50 mq
Camera n. 2	2	Residenziale	27.80 mq	1	27.80 mq
Cucina	2	Residenziale	19.90 mq	1	19.90 mq
Bagno	2	Residenziale	6.30 mq	1	6.30 mq
Tot. sup. netta			103.60 mq		



Balcone n. 1	2	Balcone	5.20 mq	0.25	1.30 mq
Balcone n. 2	2	Balcone	1.00 mq	0.25	0.25 mq
Balcone n. 3	2	Balcone	1.00 mq	0.25	0.25 mq

Per una superficie netta calpestabile dell'abitazione pari a 103.60 mq e dei balconi pari a 7.20 mq. La superficie lorda è pari, arrotondata, a 131.00 mq.

Superficie lorda commerciale

Premessa

Va osservato che nella determinazione della superficie commerciale complessiva da utilizzare per la definizione del valore di stima, si dovranno utilizzare i seguenti criteri:


- il balcone n.1 è stato realizzato in ampliamento, in assenza di titolo autorizzativo ed allo stato non sanabile, come meglio dettagliato ai punti successivi, pertanto la superficie da utilizzarsi ai fini della valutazione è quella originaria, desumibile dalla planimetria catastale del 1939. Si dovrà prevedere il ripristino dello status quo, mediante il ripristino della consistenza originaria, con un costo che sarà decurtato dal valore di stima finale.

Sulla base delle quantità desunte dai rilievi effettuati in situ, la superficie lorda commerciale è pari, arrotondata, a **131.00 mq**, data dalla somma delle seguenti superfici lorde commerciali:

- √ superficie lorda dell'abitazione pari a 130.00 mq comprensiva dei muri interni e dei muri esterni computati al 50% se in comunione con altre unità immobiliari e comunque fino ad uno spessore massimo di 50 cm;
- √ superficie dei balconi (pertinenza di ornamento dell'unità immobiliare) ragguagliata con un coefficiente pari allo 0.25 ovvero pari a $3.00 \text{ mq} \times 0.25 = 0.75 \text{ mq}$.

La valutazione del bene è effettuata a corpo e non a misura, anche se fondata su calcoli metrici e sulla superficie del cespite determinata solo al fine di ottenere il più probabile valore di mercato.





QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.l.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.l.la del C.T. alla p.l.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.l.la e subalterno);

- deve indicare le variazioni (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.l.la e subalterno) che siano state

eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con *opportuna indicazione grafica* delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Dati catastali attuali

Il compendio pignorato corrispondente al LOTTO UNICO, è identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli come di seguito:

APPARTAMENTO:

- Sezione VIC - Foglio 14 - Particella 51 - Sub 15 - Categoria A/2 - Classe 3 - Consistenza 5,5 vani – Sup. catastale 141 mq (totale escluse aree scoperte 140 mq) - Rendita € 497,09 - Indirizzo Vico Pergole n. 24 piano 2 in ditta Omissis

per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni e Omissis

per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni.

Si osserva nella visura catastale viene riportato, quale mappale terreni correlato al fabbricato, il terreno in NCT foglio 107 p.la 37, mentre a seguito di indagine, si è verificato che sono da considerarsi quali terreni correlati, oltre alla p.la 37, anche le p.lle 40 e 41. L'Esperto infatti ha effettuato la sovrapposizione tra la mappa catastale e la ripresa satellitare (cfr. Allegato 3 – doc.4) e ha verificato la correlazione del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato e le p.lle 37, 40 e 41 del foglio 107, correlazione riscontrata anche in seguito al sopralluogo.



La circostanza evidenziata non inficia la corretta individuazione del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato.




Sovrapposizione tra la mappa terreni e la ripresa satellitare

Cronistoria catastale

L'appartamento pignorato, a partire dal 26.12.1939, non ha subito variazioni quanto a foglio, p.lla e sub (cfr. Allegato 2 – doc. 1).





Planimetria catastale

I suoli su cui sorge il fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato sono identificati al NCT del comune di Napoli al foglio n. 107 p.lle 37, 40 e 41.

Rispondenza dei dati del pignoramento e dei titoli di acquisto

I dati catastali contenuti nel titolo di provenienza a favore degli esecutati e nel titolo a favore del dante causa degli esecutati, corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento ed a quelli derivanti dalle risultanze catastali.

I dati catastali contenuti nel titolo di provenienza ultraventennale del 22.12.1981, quanto a foglio, p.lla e sub, corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento ed a quelli derivanti dalle risultanze catastali, ma non viene indicata la sezione catastale.


Successivamente al pignoramento non sono intervenute variazioni sostanziali.

Difformità tra stato dei luoghi e planimetria catastale

Lo stato dei luoghi rinvenuto in sede di accesso non corrisponde a quello rappresentato nella planimetria catastale per le seguenti difformità (cfr. Allegato 3 – doc.3):

- 1) ampliamento del balcone n.1;
- 2) realizzazione di piccolo deposito a soppalco nel bagno;
- 3) variazione della facciata mediante trasformazione di finestra in porta-finestra.

Per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art 19 DL 31 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 (conformità catastale), va osservato che allo stato, non è possibile presentare DOCFA per l'aggiornamento della planimetria catastale, in quanto le opere sono state realizzate senza titolo.



Confronto tra stato dei luoghi e planimetria catastale

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in __ alla via __ n. __, piano __ int. __; è composto da __, confina con __ a sud, con __ a nord, con __ ad ovest, con __ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di __ al foglio ____, p.lla __ (ex p.lla __ o già scheda __), sub __; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a __); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a __); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme __) rispetto alla istanza di condono n. __ presentata il __, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. __ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona __ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale,

atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO – quota di 1/1 del diritto di proprietà

SCHEMA SINTETICA

APPARTAMENTO in Napoli al vico Pergole n.24, composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina e bagno, posto al secondo piano di un remoto fabbricato in muratura privo di ascensore ed in cattive condizioni di manutenzione.

L'appartamento, si trova in mediocri condizioni di manutenzione, non è dotato di impianto di riscaldamento e gli impianti elettrici ed idrico sono di vecchia fattezze e privi di certificazione di conformità degli impianti aggiornata ex art. DM 37/08 e s.m.i. La verifica e la redazione del certificato di conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente può essere effettuata con un costo pari almeno a € 500,00, oltre eventuali opere di sostituzione ed integrazione impiantistica. L'attestato di prestazione energetica può essere acquisito ai sensi del Decreto Legislativo 10/06/2020, n.48 che modifica il D.Lgs. 192/2005, attuando così la Direttiva UE n. 844 del 30/05/2018 sulla prestazione energetica degli edifici ed inviato al competente ufficio della Regione Campania per l'anagrafe dei certificati, con un costo pari a € 600,00 (oltre verifica).

L'immobile pignorato è identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli alla Sezione VIC - Foglio 14 - Particella 51 - Sub 15 - Categoria A/2 - Classe 3 - Consistenza 5,5 vani – Sup. catastale 141 mq (totale escluse aree scoperte 140 mq) - Rendita € 497,09 - Indirizzo Vico Pergole n. 24 piano 2 in ditta **Omissis**

per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni e **Omissis** per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni.

L'appartamento confina (cfr. Allegato 3 – doc.2) a nord con immobile di proprietà aliena alla p.lla 39 e p.lla 37, a sud con immobile di proprietà aliena alla p.lla 43, ad est con vicoletto II Pergole, ad ovest con vano scala, ballatoio e cortile p.lla 43.

La superficie netta calpestabile dell'abitazione è pari a 103.60 mq e quella dei balconi è pari a 7.20 mq. La superficie lorda è pari, arrotondata, a 131.00 mq.

Lo stato dei luoghi rinvenuto in sede di accesso non corrisponde a quello rappresentato nella planimetria catastale per le seguenti difformità: ampliamento del balcone n.1; realizzazione di piccolo deposito a soppalco nel bagno; variazione della facciata mediante trasformazione di finestra in porta-finestra. Per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art



19 DL 31 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 (conformità catastale), va osservato che allo stato, non è possibile presentare DOCFA per l'aggiornamento della planimetria catastale, in quanto le opere sono state realizzate senza titolo.

Il fabbricato in cui è ubicato il cespite pignorato, di base otto-novecentesca, è stato edificato antecedentemente al Regolamento Edilizio del comune di Napoli e prima del 1942 ovvero prima dell'introduzione, con la legge urbanistica n. 1150/1942, dell'obbligo in caso di edificazione, di rilascio di titolo autorizzativo, pertanto è da ritenersi legittimo sotto il profilo urbanistico. In seguito ad accesso agli atti presso l'ufficio Condono e l'Ufficio Antiabusivismo del Comune di Napoli si è riscontrato che non sono presenti né istanze di condono né contenziosi amministrativi riguardanti l'immobile pignorato.

Al fine di verificare la presenza di eventuali difformità, ad oggi, l'unico grafico con il quale è possibile confrontare lo stato dei luoghi attuale è la planimetria catastale di impianto del 26.12.1939 che, sebbene priva di valenza urbanistica, costituisce un elemento di riferimento per l'analisi e la datazione delle trasformazioni subite dall'immobile. Dal confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale sono emerse le seguenti difformità:

- 1) ampliamento del balcone n.1;
- 2) realizzazione di piccolo deposito a soppalco nel bagno;
- 3) variazione della facciata mediante trasformazione di finestra in porta-finestra.

Le difformità rinvenute non possono essere sanate mediante presentazione di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36/37, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Va evidenziato che non è possibile prevedere l'applicazione del combinato disposto previsto dagli artt. 46, comma 5°, del DPR 6 giugno 2001, n.380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985 n.47, in quanto le ragioni del credito sono successive all'entrata in vigore dell'ultima legge sul condono 326/2003.

E' necessario dunque prevedere il ripristino dello status quo ante mediante il ripristino dell'originaria consistenza del balcone n.1, il ripristino dell'originaria finestra dell'attuale cucina e la demolizione del soppalco del bagno, con un costo prevedibile forfettario, pari almeno a € 15.000,00. Si rappresenta che gli importi indicati potrebbero variare e/o essere integrati in sede di liquidazione degli oneri presso gli organi preposti e che si intende in ogni caso salvo il potere autoritativo e di controllo delle autorità competenti alle quali è rinviata ogni determinazione definitiva riguardo al rilascio o al diniego delle autorizzazioni.

Analizzata e descritta la condizione urbanistica dell'immobile pignorato, lo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, preso atto delle difformità rinvenute e stante la non assoggettabilità alle norme concernenti la garanzia per vizi e la mancanza di qualità del bene venduto, si valuterà, in sede di stima, un adeguato coefficiente riduttivo nel rispetto dei



criteri previsti dall'art. 568 c.p.c., come modificato per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015.

Pervenuto agli esecutati in virtù di atto di compravendita giusto atto a rogito del Notaio Michele Ronza del 27.9.2016 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 29.9.2016, ai nn.25060/19043

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe “i beni sui quali è stato edificato il fabbricato” senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo;



trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Passaggi di proprietà fino al titolo ultraventennale

A partire dal 14.1.2020, data di trascrizione del pignoramento, sino alla data del primo titolo di provenienza anteriore al ventennio a carattere traslativo del 22.12.1981, risultano i seguenti titoli di proprietà, acquisiti in copia (cfr. Allegato 5):

Atto di compravendita a favore degli esecutati (cfr. Allegato 5 - doc. 1)

a rogito del Notaio Michele Ronza del 27.9.2016, repertorio n. 5187, raccolta n. 4136, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 29.9.2016 Registro Generale 25060 Registro Particolare 19043

• **a favore** Omissis

per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni e Omissis

per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni.

contro Omissis per il diritto di proprietà per la quota di 1/1

Immobili Appartamento in NCEU del comune di Napoli Sez. VIC Foglio 14 Particella 51 Subalterno 15 - Cat. A/2 - Indirizzo vico Pergole n.24 Piano 2.

Decreto di trasferimento immobili - (cfr. Trascrizione Allegato 5 - doc. 3)

trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 5.2.2009 Registro Generale 8049 Registro Particolare 6753

a favore Omissis per il diritto di proprietà per la quota di 1/1

contro Omissis per il diritto di proprietà per la quota di 1/2 in comunione dei beni con Omissis

per il diritto di proprietà per la quota di 1/2 in comunione dei beni con Omissis

Immobili Appartamento in NCEU del comune di Napoli Sez. VIC Foglio 14 Particella 51 Subalterno 15 - Cat. A/2 - Indirizzo vico Pergole n.24 Piano 2.



Atto di compravendita - (cfr. Allegato 5 - doc. 2)

a rogito del Notaio Luciano di Transo del 22.12.1981 repertorio n. 86487 raccolta n. 15271 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 30.12.1981 Registro Generale 19997 Registro Particolare 15480

a favore

per il

diritto di proprietà per la quota di 1/2 in comunione dei beni con

per il diritto

di proprietà per la quota di 1/2 in comunione dei beni con

contro

per il

diritto di proprietà per la quota di 1/1

Immobili Appartamento in NCEU del comune di Napoli Foglio 14 Particella 51 Subalterno 15 - Indirizzo vico Pergole n.24 Piano 2.

NOTE

Si rappresenta che nell'atto di compravendita non viene indicata la sezione catastale.

P.lla di terreno sulla quale insiste il fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato

I suoli su cui sorge il fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato sono identificati al NCT del comune di Napoli al foglio n. 107 p.lle 37, 40 e 41.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 172 bis (numeri 7, 8 e 9) dis. Att. c.p.c., che di seguito si riportano: "7) *in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data*



della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato¹.”

Indicherà altresì:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. __; concessione edilizia n. __; eventuali varianti; permesso di costruire n. __; DIA n. __; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data successiva al 1.9.1967, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente



le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con *opportuna indicazione grafica* delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
 - lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
 - i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
 - la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);
- in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- 1) determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- 2) chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- 3) verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.



Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

4) concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale

Il fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato è collocato nella Zona "A - insediamenti di interesse storico"(art. 26 Norme tecniche di attuazione), in Unità edilizia di base ottonecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco (art. 92 Norme tecniche di attuazione) e Unità edilizia di base ottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco (art. 79 Norme tecniche di attuazione) della variante al PRG.

L'immobile inoltre ricade in: area di interesse archeologico (art. 58) ed in Area a vincolo ambientale normato con D.M. 1497/39 e D. Lgs. 42/2004; zona IV della zonizzazione acustica - Aree con intenso traffico, alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali – uffici - attività artigianali. Aree in prossimità di viabilità primaria, ferrovie, aree portuali. Presenza quasi esclusiva di attività terziarie; nella "zona stabile" dei vincoli geomorfologici si cui alla TAV. 12 del PRG; in superficie orizzontale – altitudine 117 m del vincolo aeroporto legge 28/1963.

Regolarità edilizia/urbanistica

Il fabbricato in cui è ubicato il cespite pignorato, di base otto-novecentesca, è stato edificato antecedentemente al Regolamento Edilizio del comune di Napoli e prima del 1942 ovvero prima dell'introduzione, con la legge urbanistica n. 1150/1942, dell'obbligo in caso di edificazione, di rilascio di titolo autorizzativo, pertanto è da ritenersi legittimo sotto il profilo urbanistico.

In seguito ad accesso agli atti presso l'ufficio Condono e l'Ufficio Antiabusivismo del



Comune di Napoli (cfr. Allegato 1 - doc. 1-doc.2) si è riscontrato che non sono presenti né istanze di condono né contenziosi amministrativi riguardanti l'immobile pignorato.

Al fine di verificare la presenza di eventuali difformità, ad oggi, l'unico grafico con il quale è possibile confrontare lo stato dei luoghi attuale è la planimetria catastale del 26.12.1939 che, sebbene priva di valenza urbanistica, costituisce un elemento di riferimento per l'analisi e la datazione delle trasformazioni subite dall'immobile.

Dal confronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale sono emerse le seguenti difformità (cfr. Allegato 3 – doc.3):

- 1) ampliamento del balcone n.1;
- 2) realizzazione di piccolo deposito a soppalco nel bagno;
- 3) variazione della facciata mediante trasformazione di finestra in porta-finestra.

Le difformità rinvenute non possono essere sanate mediante presentazione di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36/37, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Va evidenziato che non è possibile prevedere l'applicazione del combinato disposto previsto dagli artt. 46, comma 5°, del DPR 6 giugno 2001, n.380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985 n.47, in quanto le ragioni del credito sono successive all'entrata in vigore dell'ultima legge sul condono 326/2003.

E' necessario dunque prevedere il ripristino dello status quo ante mediante il ripristino dell'originaria consistenza del balcone n.1, il ripristino dell'originaria finestra dell'attuale cucina e la demolizione del soppalco del bagno, con un costo prevedibile forfettario, pari almeno a € 15.000,00 e previo pagamento di una sanzione pecuniaria conseguente alla realizzazione degli interventi e non inferiore a € 516,00.

Al fine di rendere edotto l'aggiudicatario sulla condizione urbanistica dell'immobile, si rappresenta che ad oggi, in assenza di un'adeguata e specifica indagine tecnica (con saggi e verifiche), non ci si può pronunciare sull'impossibilità che la demolizione dell'ampliamento del balcone arrechi danni alla struttura legittima. Si valuta dunque che, laddove fosse oggettivamente provato, con adeguata documentazione tecnica da valutarsi da parte del Comune, l'impossibilità di demolizione senza arrecare danno alla struttura legittima ed al resto del fabbricato, k'UTC preposto potrebbe applicare la sanzione pecuniaria calcolata ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/01, pari almeno al doppio del costo di produzione, sanzione che però non annulla il carattere abusivo delle opere. Ai soli fini della determinazione del valore di stima del lotto pignorato, si valuta, in questa sede, l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione delle opere con il costo indicato che andrà decurtato dal valore finale di stima. Si rappresenta che gli importi indicati potrebbero variare e/o essere integrati in sede di liquidazione degli oneri presso gli organi preposti e



che si intende in ogni caso salvo il potere autoritativo e di controllo delle autorità competenti alle quali è rinviata ogni determinazione definitiva riguardo al rilascio o al diniego delle autorizzazioni.

Analizzata e descritta la condizione urbanistica dell'immobile pignorato, lo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, preso atto delle difformità rinvenute e stante la non assoggettabilità alle norme concernenti la garanzia per vizi e la mancanza di qualità del bene venduto, si valuterà, in sede di stima, un adeguato coefficiente riduttivo nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 568 c.p.c., come modificato per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).



L'immobile, come verificato in sede di accesso unitamente al custode giudiziario, è occupato senza titolo dalla sig.ra **Omissis** unitamente al suo nucleo familiare composto dalla sorella, dal fratello e dalla moglie di quest'ultimo. Si procede di seguito al calcolo del canone di locazione di mercato e dell'indennità di occupazione.

▪ DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI MERCATO

La determinazione del canone di locazione avverrà attraverso il “metodo sintetico comparativo” che conduce alla definizione della locazione facendo esclusivo riferimento all'andamento del mercato delle locazioni di immobili simili a quello da valutare.

Ai fini del calcolo del canone di locazione di mercato dell'immobile pignorato, sono stati acquisiti elementi di mercato ed è stata consultata la banca dati delle quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio

I dati emersi sono i seguenti:

Banca dati delle Quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio:

valore min € 4,70 valore max € 7,10

Indagini dirette

valore med € 10,55

Le indagini di mercato dirette derivano da consultazione delle banche dati relative a siti di intermediazione immobiliare che hanno consentito di rilevare diversi livelli di prezzi offerti per immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato. La ricerca delle locazioni di immobili residenziali siti nei pressi di vico Pergole, evidenzia valori unitari medi di 10,55/mq/mese.

Tabella dei comparabili - Prezzi - Valori unitari

COMPARABILI	Prezzo Offerto	Prezzo di realizzo = - 15%	Valore unitario sul prezzo di realizzo	Valore unitario sul prezzo offerto
N.1- Appartamento - Via B. Cairoli - 60 mq	€ 650,00	€ 552,50	€ 9,21	€ 10,83
N.2- Appartamento - Via C. Della Gatta - 40 mq	€ 450,00	€ 382,50	€ 9,56	€ 11,25
N.3- Appartamento - Via A. Mazzocchi - 62 mq	€ 550,00	€ 467,50	€ 7,54	€ 8,87
N.4- Appartamento - Via B. Cairoli - 40 mq	€ 450,00	€ 382,50	€ 9,56	€ 11,25
Valori medi			€ 8,97	€ 10,55



Il valore medio (pari ad € 10,55/mq/mese), è riferito ad immobili con caratteristiche non simili al bene in oggetto, in particolar modo per lo stato di manutenzione, la posizione/contesto, l'esposizione/affaccio, l'assenza di riscaldamento (che incidono sul valore locativo del bene). In considerazione delle diverse condizioni e caratteristiche del bene in oggetto si applicheranno i seguenti coefficienti correttivi:

Coefficienti di merito	
Stato manutentivo	0.80
Posizione/contesto	0.80
Esposizione	0.80
Affaccio	0.80
Assenza riscaldamento	0.80

che conduce ad un valore di locazione pari a

$$V_{\text{locazione}} = \text{€ } 10,55 \times 0,80 \times 0,80 \times 0,80 \times 0,80 \times 0,80 = \text{€ } 3,46$$

il canone di locazione mensile è pertanto pari a:

$$V_{\text{locazione}} = \text{€ } 3,46 \times 106,60 \text{ mq} = \text{€ } 368,84$$

ovvero, arrotondato

CANONE DI LOCAZIONE

€ 400,00/mese

INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

Riguardo all'indennità di occupazione degli immobili sottoposti a procedura esecutiva come nel caso in esame, tenendo conto dei fattori che possono ragionevolmente condurre ad una valutazione di indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali, nel caso in esame:

- l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura;
- l'esigenza di assicurare la conservazione del bene;
- lo stato di manutenzione, la destinazione e l'utilizzo;

si ritiene congruo valutare i seguenti valori minimi riportati dalla Banca dati delle Quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio, ponderati secondo i criteri di aggiustamento dovuti alle caratteristiche di ubicazione, manutenzione, dimensionali e del contesto sociale in cui ricade l'immobile.



Si applicheranno i seguenti coefficienti correttivi:

Coefficienti di merito	
Stato manutentivo	0.80
Posizione/contesto	0.80
Esposizione	0.80
Affaccio	0.80
Assenza riscaldamento	0.80

I coefficienti conducono ad un valore pari a

$$\text{Indennità} = \quad \text{€ } 4,70 \times 0,80 \times 0,80 \times 0,80 \times 0,80 \times 0,80 = \text{€ } 1,54$$

pari arrotondato a € 1,50. L'indennità di occupazione è pertanto pari a:

$$\text{Indennità} = \quad \text{€ } 1,50 \times 106,60 \text{ mq} = \text{€ } 159,90$$

Ovvero arrotondato:

$$\text{Indennità} = \quad \text{€ } 150,00 \text{ /MESE}$$

Il valore è pertanto adeguato, ad una logica di indennità che tenga conto della procedura esecutiva pendente e della precarietà dell'occupazione limitata nel breve e medio periodo.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;



- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Oneri e vincoli che verranno regolarizzati nel contesto della procedura

Formalità pregiudizievoli

Iscrizioni

Ipoteca volontaria a concessione a garanzia di mutuo fondiario iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 29.9.2016 Registro Particolare 3534 Registro Generale 25069 nascente da atto del notaio Ronza Michele del 27.9.2016 rep. 5188/4137



capitale € 149.000,00

totale € 298.000,00

durata 30 anni

a favore

Omissis

per la quota di 1/1 della proprietà

contro

- Omissis

per la quota

di 1/2 del diritto di proprietà

- Omissis

per la quota

di 1/2 del diritto di proprietà

grava su:

UNITA' NEGOZIALE N.1

Immobile n.1

Appartamento in NCEU del comune di Napoli Sez. VIC Foglio 14 Particella 51 Subalterno 15 - Cat. A/2 - Indirizzo vico Pergole n.24 Piano 2.

Trascrizioni

Verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 14.1.2020 Registro Generale 740 Registro Particolare 567

a favore

Omissis

per la quota di 1/1 della proprietà

contro

- Omissis

per la

quota di 1/2 del diritto di proprietà

- Omissis

per la quota

di 1/2 del diritto di proprietà.

grava su: Appartamento in NCEU del comune di Napoli Sez. VIC Foglio 14 Particella 51 Subalterno 15

Trascrizione

Atto amministrativo della Regione Campania del 13.9.1934 repertorio n.4984, relativo a delimitazione dei perimetri di contribuenza di un comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica Paludi di Napoli e Volla trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Napoli 1 il 27.12.2013 Registro Generale 40691 Registro Particolare 27415, ,

Immobili (tra altri):



IMMOBILE N.1

Abitazione in Napoli in NCEU del comune di Napoli sezione VIC foglio 14 p.lla 51 sub 15

NOTE

La suddetta formalità non è riportata nella relazione notarile in atti.

NOTE SULLE FORMALITA'

A seguito di ispezioni ipotecarie, si è riscontrata la presenza delle seguenti ulteriori due formalità, non riportate nella relazione notarile in atti, non annotate né di cancellazione né di rinnovazione:

- 1) ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 17.12.1993 Registro Particolare 3741 Registro Generale 24178;
- 2) verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 il 7.5.1997 Registro Generale 8626 Registro Particolare 6071

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Non si sono rinvenute, nel ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento, trascrizioni di vincoli demaniali. Dall'interrogazione della banca dati, come riferito dall'Agenzia del Demanio e dall'elenco informatizzato degli immobili disponibili al patrimonio del Demanio, si è riscontrato che l'area in cui ricade l'immobile pignorato non è compreso in quelle disponibili al patrimonio del Demanio.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli



oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Il cespite non è gravato da usi civici come da Regio Decreto Commissariale per la liquidazione degli usi civici del 11.06.1934.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Come appreso in sede di accesso, non è costituito condominio.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 568 c.p.c., come modificato per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015, il cui testo novellato qui si riporta: (Determinazione del valore dell'immobile). *“Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici”*

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).



Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto procederà ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;



- **nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;**
- **nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rialutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;**
- **nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.**

Metodo del confronto MCA - Market Comparison Approach

Trattasi di una procedura sistematica applicata alla stima del valore di mercato degli immobili che si basa sugli aggiustamenti dei prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche immobiliari degli immobili di confronto e dell'immobile da valutare.

Il metodo MCA è composto da:

- Tabella dei dati
- Tabella dei prezzi marginali delle singole caratteristiche
- Tabella di valutazione

La tabella dei dati contiene le caratteristiche dell'immobile da valutare (subject) e degli immobili di confronto (comparabili). La tabella dei prezzi marginali riporta per ogni caratteristica quantitativa e qualitativa presa in esame e per ciascun comparabile, il prezzo marginale della singola caratteristica. La tabella di valutazione riporta i prezzi di mercato rilevati dei comparabili e le caratteristiche immobiliari in esame. Per ogni caratteristica si considera il corrispettivo aggiustamento del prezzo del comparabile.

Determinazione di Sc

Superficie lorda commerciale

Sulla base delle quantità desunte dai rilievi effettuati in situ, la superficie lorda commerciale è pari, arrotondata, a **131.00 mq**, data dalla somma delle seguenti superfici lorde commerciali:

- √ superficie lorda dell'abitazione pari a 130.00 mq comprensiva dei muri interni e dei muri esterni computati al 50% se in comunione con altre unità immobiliari e comunque fino ad uno spessore massimo di 50 cm;
- √ superficie dei balconi (pertinenza di ornamento dell'unità immobiliare) ragguagliata con un coefficiente pari allo 0.25 ovvero pari a $3.00 \text{ mq} \times 0.25 = 0.75 \text{ mq}$.

Determinazione di Pm

Nel corso delle indagini effettuate sono stati acquisiti elementi di mercato ed è stata consultata la banca dati delle quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio.



I dati emersi sono i seguenti:

Banca dati delle Quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio:

valore min € 1.600,00 valore max € 2.450,00

Indagini dirette:

valore medio € 1.500,00

Le indagini di mercato dirette derivano da consultazione delle banche dati relative a siti di intermediazione immobiliare che hanno consentito di rilevare diversi livelli di prezzi offerti per immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato.

Tabella dei comparabili - Prezzi - Valori unitari

COMPARABILI	Prezzo Offerto	Prezzo di realizzo = - 15%	Valore unitario sul prezzo di realizzo	Valore unitario sul prezzo offerto
N.1- Appartamento Vicoletto 1 delle Pergole - 60 mq	€ 72 000,00	€ 61 200,00	€ 1 020,00	€ 1 200,00
N.2- Appartamento Vico Crispano - 75 mq	€ 138 000,00	€ 117 300,00	€ 1 564,00	€ 1 840,00
N.3- Appartamento Vico Martiri d'Otranto - 50 mq	€ 98 000,00	€ 83 300,00	€ 1 666,00	€ 1 960,00
N.4- Appartamento Vico Guardia - 94 mq	€ 140 000,00	€ 119 000,00	€ 1 265,96	€ 1 489,36
N.5- Appartamento Vico dei Lepri - 120 mq	€ 70 000,00	€ 59 500,00	€ 495,83	€ 583,33
N.6- Appartamento Vico dei Lepri - 90 mq	€ 89 000,00	€ 75 650,00	€ 840,56	€ 988,89
N.7- Appartamento Via Carlo Pisacane - 58 mq	€ 95 000,00	€ 80 750,00	€ 1 392,24	€ 1 637,93
N.8- Appartamento Vico Lungo S. A. Abate - 70 mq	€ 150 000,00	€ 127 500,00	€ 1 821,43	€ 2 142,86
N.9- Appartamento Via Carlo Pisacane - 125 mq	€ 170 000,00	€ 144 500,00	€ 1 156,00	€ 1 360,00
N.10- Appartamento Via Sant'Antonio Abate -110 mq	€ 155 000,00	€ 131 750,00	€ 1 197,73	€ 1 409,09
Valori medi			€ 1 241,97	€ 1 461,15

La ricerca delle offerte di vendita di immobili nella zona a ridosso di vico Pergole, evidenzia valori unitari medi di 1.240,00/mq (sul reale prezzo di realizzo che è condizionato da un'inevitabile trattativa per la conclusione dello scambio, che conduce ad una decurtazione del 15% dei prezzi richiesti dal venditore) e di 1.500,00/mq (sul prezzo offerto).

I comparabili utilizzati sono messi a confronto con le caratteristiche quantitative e qualitative dell'immobile in esame, attraverso i dovuti aggiustamenti dei prezzi in funzione della presenza delle oggettive caratteristiche qualitative del bene in oggetto.

Nel caso in esame si individuano le seguenti tabelle:



- La tabella dei dati:

Prezzo e caratteristica	Immobile di confronto A	Immobile di confronto B	Subject
Prezzo di mercato (euro)	155.000	140.000	
Data (mesi)	12	12	
Superficie principale (mq)	110	94	131
Superficie secondaria - Balcone (mq)			
Superficie secondaria - Terrazzo (mq)			
Superficie secondaria - Portico (mq)			
Superficie secondaria - Sottotetto (mq)			
Superficie secondaria - Soffitta (mq)			
Superficie secondaria - Cantina (mq)			
Superficie secondaria - Garage (mq)			
Superficie secondaria - Box Auto (mq)			
Superficie secondaria - Posto Auto (mq)			
Livello di piano	2	4	2
Impianto ascensore	0	0	0
Riscaldamento autonomo	0	1	0
Superficie esterna (mq)			
Servizi (n)	1	1	1
Stato di manutenzione edificio (n)	3	3	3
Stato di manutenzione immobile (n)	4	4	3

- Tabella dei prezzi marginali delle singole caratteristiche

Prezzo e caratteristica	Immobile di confronto A	Immobile di confronto B
Prezzo di mercato (euro)	155.000,00	140.000,00
Data (mesi)	387,50	350,00
Superficie principale (mq)	1.409,09	1.409,09
Superficie secondaria - Balcone (mq)		
Superficie secondaria - Terrazzo (mq)		
Superficie secondaria - Portico (mq)		
Superficie secondaria - Sottotetto (mq)		
Superficie secondaria - Soffitta (mq)		
Superficie secondaria - Cantina (mq)		
Superficie secondaria - Garage (mq)		
Superficie secondaria - Box Auto (mq)		
Superficie secondaria - Posto Auto (mq)		
Livello di piano	3.100	2.800
Impianto ascensore	12.500	12.500
Riscaldamento autonomo	1.167	1.167
Superficie esterna (mq)	150,00	150,00
Servizi (n)	5.000,00	5.000,00
Stato di manutenzione edificio (n)	1,00	1,00
Stato di manutenzione immobile (n)	1,00	1,00



▪ Tabella di valutazione

Prezzo e caratteristica	Immobile di confronto A	Immobile di confronto B
Prezzo di mercato (euro)	155.000,00	140.000,00
Data (mesi)	-4.650,00	-4.200,00
Superficie principale (mq)	29.590,91	52.136,36
Superficie secondaria - Balcone (mq)		
Superficie secondaria - Terrazzo (mq)		
Superficie secondaria - Portico (mq)		
Superficie secondaria - Sottotetto (mq)		
Superficie secondaria - Soffitta (mq)		
Superficie secondaria - Cantina (mq)		
Superficie secondaria - Garage (mq)		
Superficie secondaria - Box Auto (mq)		
Superficie secondaria - Posto Auto (mq)		
Livello di piano	0	-5.600
Impianto ascensore	0	0
Riscaldamento autonomo	0	-1.167
Superficie esterna (mq)		
Servizi (n)		
Stato di manutenzione edificio (n)		
Stato di manutenzione immobile (n)	-45.000,00	-45.000,00
Prezzo corretto	€ 134.940,91	€ 136.169,70

PREZZO MEDIO UNITARIO

€ 1.050,00

VALORE DI MERCATO ARROTONDATO

€ 136.000,00

VALORE A BASE D'ASTA

Il valore a base d'asta è dato dal valore di mercato del bene detratto dei seguenti oneri economici:

- √ costi per redazione certificato di conformità impianti pari almeno a € 500,00;
- √ costi per redazione attestato di prestazione energetica pari almeno a € 600,00;
- √ costi per regolarizzazione urbanistica pari a € 15.516,00;

Pertanto al valore di mercato vanno detratti tali oneri:

$$V = € 136.000,00 - € 500,00 - € 600,00 - € 15.516,00 = € 119.384,00$$

Determinazione del valore di mercato dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 568 c.p.c., come modificato per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015

A tale valore di mercato viene applicata una riduzione percentuale che tiene conto del caso di specie ed in particolare delle differenze, al momento della stima, tra la vendita a libero mercato e la vendita forzata, ed in particolare:

- √ **la condizione urbanistica dell'immobile pignorato**, lo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova;
- √ presenza di difformità da sanare;



- √ riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi e mancanza di qualità del bene venduto;
 - √ eventuali difetti, carenze e vizi occulti;
 - √ eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisti a libero mercato e quelli in sede di vendita forzata;
 - √ eventuali differenze dovute alla ciclicità delle fasi del segmento di mercato (rialutazione/svalutazione), ed alle condizioni dell'immobile (deperimento fisico) che possano sopraggiungere tra il momento della stima e quello dell'aggiudicazione;
 - √ eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione.
- Data la particolarità del caso in esame si valuta che tali fattori incidano per una percentuale unica riduttiva del 15% e quindi pari a:

$$€ 119 384,00 \times 15 \% = € 17 907,60$$

Pertanto il VALORE a base d'asta è pari a:

$$V = € 119 384,00 - € 17 907,60 = € 101 476,40$$

ovvero arrotondato a:

VALORE A BASE D'ASTA LOTTO UNICO € 100.000,00

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il pignoramento riguarda la quota di 1/1 della proprietà in capo agli esecutati.

Esaminato lo stato dei luoghi e la tipologia immobiliare costituita da appartamento con unico ingresso dal ballatoio condominiale, ne deriva che il compendio pignorato non può essere diviso e costituisce un lotto unico.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è



stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

La scrivente ha acquisito estratti di matrimonio con annotazioni degli esecutati dai quali risulta che i debitori sono coniugati in regime di separazione dei beni (cfr. Allegato 6).

Si è inoltre provveduto ad acquisire estratti di matrimonio dei precedenti proprietari al ventennio, al fine di verificare il regime patrimoniale dei danti causa (cfr. Allegato 6).

La scrivente Esperto, rassegna la presente relazione tecnica di ufficio, ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, e si rende disponibile all'Ill.mo G.E. per chiarimenti e/o integrazioni.

La presente relazione viene depositata in Cancelleria con i seguenti allegati:

Allegato 1 - Corrispondenza

doc.1 – Richiesta Ufficio Condono comune di Napoli

doc.2 – Richiesta Ufficio Antiabusivismo comune di Napoli

Allegato 2 – Visure catastali

doc.1 – Visura catastale

doc.2 – Planimetria catastale

doc.3 – Estratto di mappa attuale

doc.4 – Ispezioni ipotecarie

Allegato 3 - Rilievo ed inquadramento dell'immobile oggetto del pignoramento

doc.1 – Inquadramento urbano

doc.2 – Pianta di rilievo

doc.3 – Confronto tra stato dei luoghi e planimetria catastale

doc.4 – Sovrapposizione estratto di mappa-ripresa satellitare

Allegato 4 – Rilievo fotografico

Allegato 5 - Titoli di acquisto

doc.1 – Atto di compravendita a favore dei debitori Notaio Michele Ronza del 27.9.2016 rep. n. 5187

doc.2 – Atto di compravendita ultraventennale Notaio Luciano Di Transo del 22.12.1981 rep. 86487

doc.3 – Trascrizione del Decreto di Trasferimento del 5.2.2009 Reg. Gen.8049 Reg. Part. 6753

Allegato 6 – Estratto di matrimonio con annotazioni

Con osservanza

Napoli, li 22 gennaio 2022

L'Esperto Stimatore
arch. Erminia Sicignano

